

# **Comune di Terranova da Sibari** **(Provincia di Cosenza)**

## **S T A T U T O** **C O M U N A L E**

Approvato con deliberazione C.C. n. 30  
del 04.07.2000

rilevato senza vizi dal Co.Re.Co. di Cosenza in seduta del 14.07.2000, al n. 975

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Visti gli atti d'ufficio;

**ATTESTA**

Che il presente Statuto, composto da 7 Titoli e 89 articoli, è entrato in vigore il 9 novembre 2000, in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 30 giorni consecutivi, decorrenti dal 9 ottobre 2000 all'8 novembre 2000, senza ricorsi o opposizioni, dopo il visto di legittimità da parte del competente Organo Regionale di Controllo.

Il Segretario Comunale

- Dott. Giuseppe Fiore -

## **TITOLO I° PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI**

### **Articolo 1 Comune di Terranova da Sibari**

1. Il Comune di Terranova da Sibari è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.
2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

### **Articolo 2 Territorio, gonfalone e stemma**

1. Il territorio del Comune di Terranova da Sibari si estende per Kmq. 43,06 confinante con i Comuni di Corigliano Calabro, San Demetrio Corone, Spezzano Albanese e Tarsia.
2. Gli organi elettivi del Comune esercitano le loro funzioni nella sede Comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
3. Il Consiglio Comunale può istituire sedi decentrate e frazioni secondo le disposizioni di legge.
4. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio Comunale.
5. Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni operanti nel territorio comunale ed extracomunale e le relative modalità.

### **Articolo 3 Finalità**

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità,

ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, culturale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità senza distinzioni di sesso, di razza e credo religioso.

#### **Articolo 4**

##### **Assetto, tutela ed utilizzazione del territorio**

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici, commerciali e dell'agricoltura.
2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza, con speciale riferimento ai soggetti socialmente sfavoriti.
3. Attua idonei strumenti per la tutela della salubrità, della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, nonché per la tutela della maternità e della prima infanzia.
4. tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento e la fruizione da parte della collettività.
5. Adotta misure idonee a conservare, difendere e migliorare l'ambiente attuando piani per la difesa del suolo e per eliminare tutte le cause di inquinamento ambientale.

#### **Articolo 5**

##### **Sviluppo economico e programmazione**

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico; adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
3. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.
4. Promuove le attività agricole in genere, favorendone lo sviluppo e l'adeguamento alle esigenze dell'economia regionale, nazionale e comunitaria.

5. Incoraggia e sostiene l'associazionismo cooperativo particolarmente nei settori dei servizi sociali, delle attività produttive e socio-culturali.

6. In conformità a quanto disposto dall'art. 3, commi 5,6,7 e 8 della legge 8 giugno 1990, n.142, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

7. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

8. Promuove intese tra i Comuni limitrofi al fine di sconfiggere il male della droga, tutelare e proteggere la gioventù dalla delinquenza soprattutto minorile ed organizzata.

### **Articolo 6**

#### **Partecipazione, decentramento, cooperazione**

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dall'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n.142.

2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.

3. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, attua idonee forme di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia e con la Regione.

### **Articolo 7**

#### **Servizi pubblici**

1. Il Comune può disporre:

- a) la costituzione di aziende municipalizzate;
- b) la partecipazione a consorzi od a società per azioni a prevalente capitale pubblico;
- c) la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti Pubblici e Privati, interessati alla gestione dei servizi;
- d) la concessione a terzi;
- e) la costituzione di apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali.

**TITOLO II°**  
**L'ordinamento istituzionale del Comune**

**Capitolo 1**  
**ORDINAMENTO**

**Articolo 8**  
**Norme Generali**

1. Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco.
2. Spettano agli organi la funzione di rappresentanza democratica della comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo statuto nell'ambito della legge.
3. La legge e lo Statuto regolano le attribuzioni delle funzioni ed i rapporti fra gli organi, per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale.
4. Il Comune promuove la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali dell'ente, nonchè negli enti, aziende ed istituzioni dipendenti.

**Capitolo 2**  
**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Articolo 9**  
**Ruolo e competenze generali**

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, dalla quale è eletto.
2. Spetta al Consiglio individuare e interpretare gli interessi generali della collettività e di stabilire, in relazione con essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e con il documento programmatico.
3. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

**Articolo 10**  
**Funzioni di indirizzo politico-amministrativo**

1. Il Consiglio Comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico-amministrativi stabilendo la programmazione generale dell'Ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività.

2. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale.

### **Articolo 11**

#### **Funzioni di controllo politico-amministrativo**

1. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di controllo politico amministrativo, con le modalità stabilite dal presente Statuto e dai Regolamenti per le attività:

- a) degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune;
- b) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.

3. Il Consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal Regolamento, la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al primo comma con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva dell'Amministrazione della comunità persegua i principi affermati dallo Statuto e dalla programmazione generale adottata.

### **Articolo 12**

#### **Gli atti fondamentali**

1. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabiliti dal secondo comma dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'Ente.

2. Sono inoltre di competenza del Consiglio Comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta, sia emanate con leggi ad essa successive, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità del consiglieri comunali ed alla loro surrogazione.

### **Articolo 13**

#### **Nomina designazione e revoca dei propri rappresentanti**

1. Il Consiglio Comunale nomina, designa e revoca i propri rappresentanti negli enti, aziende ed istituzioni nei casi in cui tale attività sia ad esso espressamente riservata dalla legge, e definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

### **Articolo 14**

#### **I Consiglieri Comunali**

1. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. I Consiglieri Comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

3. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla votazione astenendosi od abbiano espresso voto contrario ad una proposta, ed abbiano espressamente richiesto che la loro posizione fosse registrata a verbale.

4. Ogni Consigliere Comunale, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di:

- a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;
- b) presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni.

5. Ogni Consigliere Comunale, con le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di ottenere:

- a) dagli uffici del Comune, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;
- b) dal Segretario Comunale e dai Responsabili dei settori, ognuno per la parte di propria competenza, copia di tutti i documenti che risultano necessari per l'espletamento del mandato, in esenzione di spesa.

6. Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie di atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.

7. Il Consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura abbia interesse ad una deliberazione deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che sia fatto constare

a verbale. Il Regolamento definisce i casi nei quali può considerarsi sussistente il conflitto d'interessi.

8. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continueranno ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.

9. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio nelle forme previste dal regolamento.

### **Articolo 15**

#### **Dimissioni del Consigliere**

1. Le dimissioni dalla carica sono presentate dai Consiglieri al Sindaco, per iscritto, per il tramite del Segretario Comunale, il quale è tenuto a protocollarle immediatamente.

2. Le dimissioni sono efficaci ed irrevocabili dalla presentazione e non abbisognano di presa d'atto da parte del Consiglio.

### **Articolo 16**

#### **Consiglio Comunale dei ragazzi**

1. Il Comune promuove la costituzione di un organismo di partecipazione all'amministrazione definito "Consiglio Comunale dei Ragazzi", rappresentativo della collettività dei ragazzi di Terranova da Sibari.

2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, eletto con le modalità previste dal relativo regolamento elettorale, provvede alle elezioni del Sindaco dei ragazzi e della Giunta.

3. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, il Sindaco e la Giunta dei Ragazzi hanno funzioni prepositive, consultive e di controllo, da esercitarsi nei termini previsti dal Regolamento sulle loro attribuzioni, relativamente ad atti riguardanti le materie demandate alla loro competenza.

4. il Comune assicura mezzi e strutture per il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

### **Articolo 17**

#### **Prerogative e compiti dei Consiglieri**



1. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere domicilio entro 15 giorni dalla sua proclamazione nell'ambito del territorio comunale.
2. In caso di mancata comunicazione si intende per domicilio eletto la segreteria del Comune, con pubblicazione dell'avviso riguardante l'espletamento del mandato all'albo pretorio.
3. Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere deve comunicare annualmente secondo le modalità stabilite nel regolamento i redditi posseduti.

## **Articolo 18**

### **I gruppi consiliari e la conferenza dei capi-gruppo**

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso in cui in una lista sia stato eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del capo-gruppo lo stesso giorno della prima riunione del Consiglio neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capo-gruppo il candidato a Sindaco della Lista di riferimento.
3. La conferenza dei capi-gruppo è l'organo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari, concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore. Ha funzioni di commissione per la formazione e l'aggiornamento del regolamento del Consiglio Comunale.
4. Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei capi-gruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Sindaco che la presiede, le Commissioni consiliari permanenti e la Giunta Comunale.
5. Con il regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

## **Articolo 19**

### **Iniziativa delle proposte**

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale spetta alla Giunta, al Sindaco ed a tutti i Consiglieri.
2. Le modalità per la presentazione, l'istruttoria e la trattazione delle proposte dei Consiglieri Comunali sono stabilite dal regolamento.

## **Articolo 20**

### **Prima adunanza del Consiglio**

1. La prima riunione del Consiglio è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi, sotto la sua presidenza, entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
2. In tale adunanza il Consiglio provvede, prima di ogni altra questione, ai seguenti punti:
  - a) esame delle condizioni di eleggibilità e convalida degli eletti;
  - b) comunicazione del Sindaco circa la nomina degli assessori e del vice-sindaco;
  - c) proposta del Sindaco circa gli indirizzi generali di governo con esame ed approvazione del relativo documento.

## **Articolo 21**

### **Convocazione del Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco, entro dieci giorni dalla data stabilita per l'adunanza, salvo il caso di cui al successivo comma 3 del presente articolo.
2. Il Consiglio viene convocato sia quanto se ne presenta la necessità, che per disposizioni di leggi e di regolamenti.
3. Il Consiglio può essere convocato su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati, senza contare a tal fine il Sindaco. Il Sindaco provvede entro dieci giorni dalla data della richiesta.
4. In caso di inadempienza del Sindaco alla richiesta di convocazione del Consiglio Comunale si attiva il procedimento di controllo sostitutivo.
5. In caso d'urgenza la convocazione può aver luogo con preavviso di almeno 24 ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.
6. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Comitato regionale di controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

## **Articolo 22**

### **Ordine del giorno**

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco,

secondo le norme del regolamento.

2. Gli atti all'ordine del giorno sono messi a disposizione dei Consiglieri almeno 24 ore prima dalla data stabilita per la discussione, salvo casi speciali previsti da leggi, da regolamenti e dal presente statuto.

### **Articolo 23**

#### **Consegna dell'avviso di convocazione**

1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei consiglieri, nei seguenti termini:

a) almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, salvo casi speciali previsti da leggi, da regolamenti e dal presente statuto.

2. Si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.

### **Articolo 24**

#### **Numero legale per la validità delle sedute**

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale, per legge, per Statuto o per regolamento.

2. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

a) i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;

b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;

c) gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

### **Articolo 25**

#### **Numero legale per la validità delle deliberazioni**

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

a) coloro che si astengono;

b) coloro che escono dalla sala prima del voto;

c) le schede bianche e quelle nulle.

3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente

eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei consiglieri votanti.

## **Articolo 26** **Pubblicità delle sedute**

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali il regolamento stabilisce che esse devono essere segrete.
2. Alle sedute del Consiglio partecipa il Segretario e ne redige il verbale.

## **Articolo 27** **Delle votazioni**

1. Le votazioni hanno luogo, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dal regolamento, nel quale sono stabilite le modalità per tutte le votazioni.

## **Articolo 28** **Commissioni Consiliari Permanenti**

1. Il Consiglio Comunale si articola in Commissioni Consiliari Permanenti, in rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, realizzate mediante voto plurimo.
2. Le commissioni permanenti possono avvalersi di esperti e/o di esterni al Consiglio Comunale.
3. Il presente Statuto istituisce, oltre alle commissioni presenti per legge, le seguenti commissioni:
  - a) Commissione elettorale;
  - b) assetto del territorio e politica edilizia;
  - c) sanità e servizi sociali;
  - d) bilancio e programmazione;
  - e) statuto e regolamenti.
4. Possono esserne costituite altre dal Consiglio Comunale.
5. Le commissioni sono disciplinate da apposito regolamento.
6. Le commissioni consiliari permanenti hanno diritto di ottenere dalla Giunta Municipale e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune, notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini della vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'Amministrazione Comunale, sulla gestione del bilancio e sul patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il

segreto d'ufficio.

7. Alle Commissioni sono attribuiti poteri consultivi.

8. Le commissioni già esistenti restano in vigore sino all'insediamento delle nuove previste dal presente articolo.

9. La Commissione edilizia può essere integrata con esperti.

### **Articolo 29** **Commissione d'inchiesta**

1. Commissioni speciali possono essere nominate su proposta di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, computando a tal fine il Sindaco, e con deliberazione adottata a maggioranza assoluta.

2. La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della Commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare e i termini per la conclusione dei lavori.

3. Nella commissione deve essere garantita la presenza di almeno tre dei sottoscrittori.

## **Capitolo 3** **LA GIUNTA COMUNALE**

### **Articolo 30** **Composizione della Giunta Comunale**

1. La Giunta comunale si compone dal Sindaco, che la presiede, e da 4 assessori.

2. Il Sindaco può nominare assessori cittadini non facenti parte del Consiglio, nella misura non superiore al 50% degli assessori da nominare, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.

### **Articolo 31** **Elezione del Sindaco e nomina degli Assessori**

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le modalità stabilite dalla legge.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vice-sindaco e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.

3. La Giunta nella sua prima riunione verifica la sussistenza dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità dei suoi componenti.

4. Il Consiglio partecipa alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica dell'attuazione del programma da parte del Sindaco e dei singoli assessori, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale, dell'approvazione del rendiconto di gestione e di variazione del bilancio.

### **Articolo 32**

#### **Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore**

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.

2. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini fino al secondo grado, adottandi e adottati.

3. Non possono altresì far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco.

### **Articolo 33**

#### **Decadenza della Giunta**

1. La Giunta Comunale rimane in carica sino all'elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio.

2. La decadenza dell'organo si ha in tutte le ipotesi di cessazione definitiva del Sindaco (dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso) e nelle ipotesi di scioglimento del Consiglio Comunale

3. Nei casi di cui al comma precedente, il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale rimangono in carica sino alle elezioni del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice-sindaco.

4. La Giunta Comunale decade anche, unitamente al Sindaco, nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia.

### **Articolo 34**

#### **Mozione di sfiducia**

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione della mozione di sfiducia.

2. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco, è protocollata a cura del Segretario comunale.
3. Il Consiglio è convocato per la sua discussione non prima di 10 giorni e non oltre i 30 giorni successivi alla sua presentazione.
4. La mozione è approvata per appello nominale con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio e comporta l'avvio della procedura per lo scioglimento del Consiglio e per la nomina di un commissario.

### **Articolo 35** **Dimissioni del Sindaco**

1. Le dimissioni del Sindaco sono presentate in forma scritta e comunicate al Consiglio Comunale su iniziativa del Vice-sindaco, previa convocazione dell'organo entro il termine di 10 giorni dalla presentazione.
2. Le dimissioni sono irrevocabili e diventano efficaci trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione.
3. Le dimissioni comportano la decadenza della Giunta e l'avvio della procedura per lo scioglimento del Consiglio.

### **Articolo 36** **Vicende giuridiche della carica di Assessore**

1. All'Assessore Comunale è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti.
2. L'Assessore decade per dimissioni o per il verificarsi di uno degli impedimenti, incompatibilità e ineleggibilità previsti dalla legge o quando non intervenga a tre sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivo.
3. Nei casi di cui sopra la decadenza è pronunciata con provvedimento formale del Sindaco e comunicata al Consiglio nella prima seduta utile.

### **Articolo 37** **Revoca degli assessori**

1. L'Assessore è revocato dal Sindaco con provvedimento motivato, del quale è data comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
2. L'Assessore è rimosso dalla carica con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, quando compia atti contrari alla Costituzione, o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.
3. Nel caso di cui al comma precedente, in attesa del decreto di rimozione, il Prefetto può sospendere l'Assessore qualora sussistano motivi di grave ed urgente necessità.

### **Articolo 38**

#### **Organizzazione della Giunta**

1. L'attività della Giunta comunale è collegiale.
2. Gli assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei.
3. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta, e individualmente degli atti dei loro assessorati.
4. La Giunta su proposta del Sindaco e con proprio atto, comunicato al Consiglio, determina la ripartizione dei compiti tra gli assessori ove tale ripartizione non sia contenuta nel documento programmatico o sia necessario apportarvi variazioni.
5. Il Sindaco comunica al Consiglio comunale le attribuzioni della Giunta e le successive modifiche.
6. La Giunta può adottare un regolamento per l'esercizio della propria attività.

### **Articolo 39**

#### **Attribuzioni della Giunta**

1. La Giunta Comunale è l'organo esecutivo del Comune, collabora col Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli Organi di decentramento, del Segretario Comunale e dei Responsabili di settori, e collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.
3. Riferisce al Consiglio sulla propria attività, due volte all'anno, con apposita



relazione, da presentarsi in sede di approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

4. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio comunale.

5. Adotta i Regolamenti degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio.

#### **Articolo 40** **Adunanze e deliberazioni**

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco che ne fissa l'ordine del giorno.

2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica, computando a tal fine il Sindaco, e a maggioranza assoluta dei voti.

3. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.

4. Alle sedute della Giunta possono partecipare, senza diritto di voto, i revisori dei conti.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

6. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli assessori presenti e votanti, computando a tal fine il Sindaco.

#### **Capitolo 4** **IL SINDACO**

##### **Articolo 41** **Funzioni**

1. Il Sindaco è il responsabile dell'amministrazione Comunale e rappresenta l'ente.

2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

3. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi il Sindaco si avvale degli

uffici comunali.

4. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

5. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo Stemma della Repubblica e lo Stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

## **Articolo 42**

### **Competenze**

1. Il Sindaco, in qualità di organo responsabile dell'amministrazione comunale:

a) convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta; ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza;

b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta comunale promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;

c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;

d) indice i referendum comunali;

e) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;

f) attribuisce e definisce gli incarichi direttivi, nomina i Responsabili dei settori e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 51 della legge 142/90, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.

g) ha la rappresentanza in giudizio del Comune e, salvo ratifica della Giunta, promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;

h) provvede all'esatta osservanza dei regolamenti;

i) ha il potere di emettere ordinanze per l'osservanza, da parte dei cittadini, di leggi, di regolamenti, o per prescrivere adempimenti o comportamenti richiesti dall'interesse generale o da particolari condizioni;

l) Il sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

m) adotta i provvedimenti urgenti di sospensione cautelare nei confronti dei dipendenti, nei casi e con le modalità stabilite dal D.P.R. n. 3 del 10/1/1957 e successive modifiche ed integrazioni;

n) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

o) risponde entro 30 giorni, in Consiglio o per iscritto alle interpellanze presentate dai Consiglieri comunali;

p) adempie alle informazioni della popolazione su situazioni di pericolo per

calamità naturali, di cui all'art. 36 del Regolamento di esecuzione della legge 8.12.1970, n. 996, approvato con Decreto del Presidente della Rep. 6.2.1981, n. 66;

q) provvede sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, effettuando detti adempimenti entro 45 giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;

r) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi ed attribuisce gli incarichi di collaborazione esterna, secondo le modalità definite nel regolamento;

s) il Sindaco risponde per iscritto alle interrogazioni dei Consiglieri entro 30 giorni dalla data delle stesse.

### **Articolo 43**

#### **Sindaco - Ufficiale di Governo**

1. Sovrintende alle materie di cui all'art. 38, comma 1 lettere a), b), c) e d) della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, a garanzia dell'incolumità dei cittadini.

3. Ove necessario, per l'esecuzione di detti provvedimenti, può richiedere al Prefetto l'assistenza della Forza Pubblica.

4. Nei casi di cui al precedente comma 2., il Sindaco adotta i provvedimenti ivi previsti, modificando, se necessario, gli orari di cui al precedente art. 42 comma 1. lettera l) e con le stesse modalità.

### **Articolo 44**

#### **Il Vice Sindaco**

1. Il Sindaco, in caso di assenza o di impedimento permanente, decadenza, rimozione o decesso è sostituito dal Vice Sindaco designato a tale incarico dallo stesso Sindaco, tra gli Assessori all'atto della nomina della Giunta, che esercita le funzioni vicarie di cui ai precedenti artt. 41, 42 e 43.

2. In assenza del Sindaco e del Vice Sindaco assume le funzioni l'Assessore che come consigliere ha ottenuto, nelle elezioni, la cifra individuale più alta, tra quelli facenti parte della Giunta.

## **TITOLO III°**

### **Istituti di partecipazione popolare**

## **Capitolo 1** **INIZIATIVE POPOLARI**

### **Articolo 45** **Libere forme associative**

1. Il Comune favorisce e promuove la formazione di organismi a base associativa, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, scuole materne, impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche e simili.
2. Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitati di gestione, secondo le norme del regolamento, che ne definisce le funzioni, gli organi rappresentativi ed i mezzi.
3. I comitati di gestione riferiscono annualmente della loro attività con una relazione, che è inviata al Sindaco ed al Consiglio Comunale.

### **Articolo 46** **Le Consulte**

1. Sono Istituite le seguenti consulte, organismi attraverso i quali il Comune valorizza e promuove la partecipazione all'Attività dell'ente, delle libere associazioni ed organismi dei cittadini, svolgendo attività propositiva e di consultazione ed esercitano le loro funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio comunale e degli altri organi elettivi:
  - a) La Consulta dell'economia, del lavoro , delle attività sociali, dell'ambiente e della qualità della vita;
  - b) La Consulta della cultura, dell'istruzione e dello sport;
  - c) La Consulta dei giovani, delle donne e degli anziani.
2. Le Consulte sono elette ogni tre anni dalle associazioni ed organizzazioni registrate nei rispettivi albi a cura della Giunta comunale con le modalità stabilite dal regolamento comunale per la partecipazione popolare, che fissa il numero dei componenti di ognuna. Ciascuna Consulta elegge il proprio presidente e nomina coordinatori per sezioni di attività.

3. Gli amministratori del Comune, delle aziende speciali, dei consorzi e delle istituzioni comunali ed i dipendenti di detti enti ed organismi non possono far parte delle consulte.

#### **Articolo 47**

##### **Istanze, petizioni e proposte**

1. Tutti i cittadini residenti nel Comune possono presentare al Sindaco istanze, petizioni e proposte che siano dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi generali della collettività.

2. Le istanze possono essere sottoscritte da uno o più cittadini. Il Sindaco o l'Assessore delegato in relazione alla materia, risponde, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.

3. Le petizioni e le proposte devono essere sottoscritte da almeno 50 cittadini. La sottoscrizione dovrà essere effettuata a pena di inammissibilità, in modo che siano chiaramente leggibili le generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza dei sottoscrittori con indicazione del referente.

4. Il Sindaco provvede a trasmettere alla conferenza dei Capi-gruppo le petizioni e proposte affinché esprima il giudizio sulla loro preliminare ammissibilità. Provvede poi a corredare le proposte di deliberazione con i pareri di cui all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e trasmettere le pratiche relative entro 30 giorni dal ricevimento alla Giunta o al Consiglio a seconda delle competenze.

5. Le petizioni e proposte vengono esaminate dall'organo competente entro i successivi 30 giorni. Il firmatario referente o altro suo delegato firmatario, può partecipare alla seduta consiliare, al cui ordine del giorno è iscritta la proposta, per illustrarne il contenuto.

6. Le consultazioni di cui al presente articolo ed i referendum di cui al successivo art. 50 riguardano materie di esclusiva competenza locale e non hanno luogo in coincidenza con operazioni elettorali comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché regionali e politiche.

#### **Articolo 48**

##### **Diritto d'iniziativa**

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno 50 cittadini elettori.

3. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:
  - a) revisione dello Statuto;
  - b) tributi e bilancio;
  - c) espropriazione per pubblica utilità;
  - d) designazioni e nomine.
4. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.
5. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, dalla segreteria comunale.

#### **Articolo 49**

##### **Procedura per l'approvazione della proposta**

1. La Commissione consiliare, alla quale il progetto di iniziativa popolare viene assegnato, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione al Consiglio comunale, entro il termine di 60 giorni.
2. Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta d'iniziativa entro 60 giorni dalla presentazione della relazione della Commissione.
3. Ove il Consiglio non vi provveda entro il termine di cui al precedente comma, ciascun consigliere ha facoltà di chiedere il passaggio alla votazione finale, entro 30 giorni.
4. Scaduto quest'ultimo termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale.

#### **Articolo 50**

##### **Referendum consultivo**

1. E' ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale; è escluso nei casi previsti dall'art. 48, comma 3, del presente Statuto.
2. Si fa luogo a referendum consultivo:
  - a) nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza dei consiglieri

assegnati al Comune;

b) qualora vi sia richiesta da parte di 400 elettori residenti nel Comune;

3. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

4. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta degli elettori che hanno partecipato alla votazione; altrimenti è dichiarato respinto.

5. Il referendum è valido se la metà più uno degli elettori ha partecipato alla votazione.

## **Capitolo 2**

### **PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

#### **Articolo 51**

##### **Diritto di partecipazione al procedimento**

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune e gli enti ed aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi.

2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

#### **Articolo 52**

##### **Comunicazione dell'avvio del procedimento**

1. Il Segretario ed i Responsabili dei settori, ognuno per la parte di propria competenza, danno notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:

a) l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;

b) l'oggetto del procedimento;

c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti;

2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione.

### **Articolo 53**

#### **L'azione sostitutiva**

1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune, nel caso che la Giunta comunale non si attivi per la difesa di un interesse legittimo dell'ente. In caso di soccombenza, le spese sono a carico del cittadino promotore dell'azione o del ricorso.

2. La Giunta comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente entro i termini di legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constatare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.

### **Capitolo 3**

#### **DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE**

### **Articolo 54**

#### **Pubblicità degli atti**

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune.

2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica, del "Bollettino Ufficiale" della Regione, dei regolamenti comunali e del presente Statuto.

### **Articolo 55**

#### **Diritto di accesso**



1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.

## **Capitolo 4** **IL DIFENSORE CIVICO**

### **Articolo 56** **Istituzione. Attribuzioni**

1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale è istituito l'ufficio del Difensore Civico.
2. Spetta al Difensore Civico curare, a richiesta di singoli cittadini, ovvero di enti, pubblici o privati, e di associazioni il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'Amministrazione comunale.
3. Il Difensore civico agisce d'ufficio, qualora nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, accerti situazioni similari a quelle per le quali è stato richiesto di esplicitare il suo intervento, ovvero qualora abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni o disorganizzazioni.
4. I consiglieri comunali non possono rivolgere richieste di intervento del Difensore civico.
5. Il Difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.
6. Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.
7. Qualora il Difensore civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato ha l'obbligo di farne rapporto all'Autorità giudiziaria.
8. Il Difensore Civico esercita il controllo sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio nei casi previsti dal comma 38, dell'art. 17, della legge 15.5.1997, n. 127.

## **Articolo 57**

### **Requisiti**

1. L'elezione del Difensore civico avviene fra persone di età non inferiore ai 40 anni dotate di preparazione, esperienza, probità e competenza giuridico amministrativa tali da garantire l'idoneità a svolgere i compiti assegnati al suo ufficio.

2. Non può essere eletto Difensore civico:

a) chi si trova nelle condizioni di ineleggibilità e d'incompatibilità previste per i Consiglieri Comunali

b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, gli assessori provinciali e comunali, i membri delle comunità montane, i dirigenti dell'ASL di competenza territoriale e coloro che ricoprono incarichi direttivi in partiti politici;

c) i ministri di culto;

d) gli amministratori ed i dipendenti degli enti, istituti e aziende gestite o controllate dal Comune, nonché di enti ed imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

e) chi esercita un'attività di lavoro da cui derivino rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;

f) chi versa, in seguito a condanna penale, in una delle condizioni previste dalla legge come causa di decadenza o di sospensione dalla carica di assessore;

g) chi risulta sottoposto a misure di prevenzione;

h) chi ha ascendenti o discendenti o parenti o affini fino al 2° grado, che siano Amministratori, Segretario o dipendenti comunali.

i) chi è stato candidato nell'ultima competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale.

## **Articolo 58**

### **Elezione**

1. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale in seduta pubblica ed a scrutinio segreto. A tal fine ciascun gruppo consiliare può designare un candidato depositando presso la segreteria comunale, almeno tre giorni prima della seduta di nomina, il curriculum vitae. L'elezione avviene col voto favorevole dei quattro quinti dei consiglieri assegnati al Comune. Dopo due votazioni infruttuose, l'elezione, da tenersi in adunanza successiva, avverrà fra i due candidati che avranno riportato nella seconda votazione il maggior numero di voti. Qualora nessun candidato riporterà la maggioranza sempre dei quattro quinti dei voti, si procederà ad elezione diretta popolare che avrà luogo con le modalità previste in apposito regolamento.

2. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale novanta giorni prima della scadenza del mandato per il rinnovo della carica.

3. Nel caso di dimissioni o vacanza della carica, il Consiglio provvede alla nuova elezione nella prima adunanza successiva.

## **Articolo 59**

### **Durata in carica, decadenza e revoca**

1. Il Difensore civico dura in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta.
2. In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale con la procedura prevista dal regolamento.
3. Il Difensore civico può essere revocato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, col voto favorevole dei quattro quinti dei consiglieri assegnati e con le modalità di cui al regolamento.

## **Articolo 60**

### **Sede, dotazione organica, indennità**

1. L'amministrazione comunale assicura la sede dell'ufficio del Difensore civico e ne garantisce il funzionamento.
2. L'indennità di carica del Difensore civico è pari al 50% di quella attribuita agli assessori comunali.

## **Articolo 61**

### **Rapporti con gli organi comunali**

1. Il Difensore civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione, invia:
  - a) relazioni dettagliate al Sindaco per le opportune determinazioni;
  - b) relazioni dettagliate alla Giunta comunale su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici;
  - c) relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, al Consiglio comunale, sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici e degli enti o aziende, oggetto del suo intervento.

## **Articolo 62**

### **Modalità e procedure d'intervento**

1. Il regolamento disciplina le modalità e le procedure dell'intervento del Difensore civico.

**TITOLO IV°**  
**L'ordinamento amministrativo del Comune**

**Capitolo 1**  
**L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

**Articolo 63**  
**Principi e criteri direttivi**

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento, di trasparenza e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario comunale e ai Responsabili dei Settori.
2. L'organizzazione degli uffici si informa ai criteri di buon andamento, autonomia, imparzialità, economicità, efficacia ed efficienza, secondo principi di professionalità e responsabilità e secondo le modalità disciplinate dal Regolamento degli uffici e dei servizi.
3. L'ufficio comunale si riparte in settori funzionali.

**Articolo 64**  
**Personale**

1. I dipendenti del Comune sono inquadrati in un ruolo organico, deliberato dalla Giunta Comunale.
2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali e da quelli decentrati.
3. Il regolamento, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito dell'Ente, disciplina:
  - a) la dotazione organica del personale;
  - b) le procedure per l'assunzione del personale;
  - c) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
  - d) l'attribuzione delle funzioni e responsabilità al Segretario comunale, ai Responsabili dei Settori ed ai Responsabili dei servizi;
  - e) le modalità di funzionamento della Commissione di Disciplina;
  - f) le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne, di cui all'art. 51, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
  - g) le modalità, le condizioni ed i limiti per il rilascio ai dipendenti di

autorizzazione all'esercizio di professioni previa iscrizione ai relativi albi.

h) le modalità delle attività di coordinamento tra il Segretario Comunale ed i Responsabili dei Settori;

i) le modalità di funzionamento del procedimento e delle sanzioni disciplinari;

4. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.

5. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

6. Al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne è assicurata la partecipazione delle donne dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento in rapporto all'incidenza percentuale, arrotondata all'unità più vicina, della totalità della loro presenza sul complesso del personale dipendente. E' assicurata a tutti i dipendenti, prescindendo dal sesso, pari dignità di lavoro, di retribuzione, di avanzamento retributivo e di carriera, favorendo in particolare, mediante una diversificata organizzazione del lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali delle donne.

## **Articolo 65**

### **Diritti e Doveri dei dipendenti**

1. I dipendenti comunali inquadrati in ruoli organici svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di propria competenza e nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è direttamente responsabile verso il Responsabile del servizio, il Segretario, il Direttore e l'Amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

## **Articolo 66**

### **Segretario comunale**

1. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

2. Dirime i conflitti di attribuzione e di competenza fra gli uffici.

3. In particolare, il Segretario comunale, nel rispetto della legge, del presente Statuto, dei Regolamenti e delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente:

- a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività;
- b) partecipa, con funzioni consultive referenti e di assistenza, alle riunioni della Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali, che sottoscrive unitamente al Sindaco;
- c) vigila sull'istruttoria delle deliberazioni e provvede ai relativi atti esecutivi;
- d) roga tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse del Comune;
- e) riceve dai consiglieri le richieste scritte e motivate per la sottoposizione al controllo delle deliberazioni della Giunta nelle materia previste dalla legge, ne informa il Sindaco e cura l'adozione dei conseguenti provvedimenti;
- f) dirige l'ufficio elettorale comunale in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum;
- g) cura la trasmissione al Comitato regionale di controllo delle deliberazioni soggette al controllo;
- h) certifica l'esecutività delle deliberazioni;
- i) rilascia copie delle deliberazioni e degli atti rogati secondo le norme regolamentari;
- l) determina, per ciascun atto di competenza il responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale e dell'azione del provvedimento finale;
- m) indica i responsabili dei servizi per i pareri da rendere, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, sulle proposte di deliberazione;
- n) esercita ogni altra funzione anche di natura dirigenziale, e previo incarico attribuitagli dal Sindaco o dai Regolamenti Comunali;

4. Il Segretario comunale per l'espletamento dei suoi compiti si avvale degli uffici e del personale dell'Ente.

## **Articolo 67**

### **Incarichi di responsabili di aree e/o di settori**

1. A seguito di provvedimento motivato del Sindaco, la Giunta Municipale attribuisce, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione, ai responsabili dei settori funzionali la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dal presente statuto e dai regolamenti comunali, che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti;
2. A Responsabili dei settori spettano tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare:
  - a) la presidenza delle Commissioni delle gare di appalto e di concorsi;
  - b) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorsi;

- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori abbattimento in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico – ambientale;
- h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni, rilascio di copie di atti e documento di competenza ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- i) gli atti ad essi attribuiti dal presente statuto e dai regolamenti comunali o, in base a questi delegati dal Sindaco;
- j) tutte le altre funzioni attribuite dal Sindaco o dalla Giunta o dall'Assessore preposto al ramo;
- k) la responsabilità del procedimento amministrativo, la quale può essere da egli delegata ad altro personale del proprio settore.

2. I Responsabili dei settori sono responsabili direttamente, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

3. Ai Responsabili dei settori può essere attribuita un'indennità di funzione con deliberazione della giunta comunale, secondo la disponibilità di bilancio e nei limiti dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e decentrati.

## **Articolo 68**

### **Collaborazioni esterne**

1. Sono rinviate al regolamento le modalità, i criteri ed i limiti con cui possono essere stipulati contratti a tempo determinato per un periodo non superiore a tre anni, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di figure professionali di alta specializzazione o funzionari di aree direttive, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti non possono essere superiore al 10% della dotazione organica dell'ente. Il contratto è rinnovabile per una sola volta ed è revocabile in qualunque tempo con provvedimento motivato dal Sindaco, sentito il parere del Segretario Comunale .

2. Il Regolamento può, inoltre, prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della Giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori esterni, secondo i dettami di cui al comma 7, dell'art. 51, della

legge 142/90.

3. I collaboratori esterni devono essere in possesso dei medesimi requisiti richiesti per l'accesso alla qualifica funzionale da ricoprire.

4. I collaboratori esterni sono soggetti alle disposizioni di legge, del presente statuto e dei regolamenti comunali.

5. Non possono essere conferite ad essi le funzioni di Segretario Comunale.

6. Il trattamento economico è equivalente a quello previsto dai C.C.N.L. e decentrati per il personale degli Enti Locali.

## **Capitolo 2**

### **ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE**

#### **Articolo 69**

##### **Costituzione e partecipazione**

1. La deliberazione del Consiglio comunale, che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti eletti del Comune negli enti di cui al precedente comma, si applicano gli artt. 32, comma 2, lett. n), e 36, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Qualora si intenda addivenire alla revoca di singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo di un Ente, la relativa motivata proposta del Sindaco o sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori od organi.

4. I rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.

5. Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i permessi previsti dalla legge.



## **Articolo 70**

### **Istituzioni**

1. Il Consiglio di amministrazione delle istituzioni, di cui all'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si compone di cinque membri, nominati dal Consiglio comunale, con le modalità di cui all'art. 70, comma 2, del presente Statuto. Esso dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale.
2. Il Presidente è designato dal Consiglio di amministrazione nel suo seno. Egli ha la rappresentanza dell'Istituzione e cura i rapporti dell'Ente con gli organi comunali.
3. Il Direttore è nominato dal Sindaco sentita la Giunta Municipale e secondo le norme delle leggi vigenti..
4. Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell'Istituzione e le competenze del Direttore sono stabiliti dal regolamento comunale che disciplina, altresì, l'organizzazione interna dell'Ente, le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

## **Articolo 71**

### **Vigilanza e controlli**

1. Il Consiglio Comunale esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto che ne disciplinano l'attività.
2. Spetta alla Giunta comunale la vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.
3. La Giunta riferisce, annualmente, al Consiglio comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare alla Giunta comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'ente, società e azienda e degli obiettivi raggiunti.

## **Capitolo 3**

### **FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI**

## **Articolo 72**

### **Convenzioni**

1. Il Consiglio comunale al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità a quanto con la stessa stabilito.
4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.
5. Lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra Comuni e Province, previa statuizione di un disciplinare-tipo. Il Sindaco informerà tempestivamente il Consiglio comunale delle notizie relative a tali intendimenti, per le valutazioni ed azioni che il Consiglio stesso riterrà opportune.

## **Articolo 73**

### **Consorti**

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessato, con la partecipazione della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:
  - a) la convenzione stabilisce i fini e la durata del Consorzio; la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
  - b) lo statuto del Consorzio.
2. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
3. Sono organi del Consorzio:
  - a) l'Assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla concessione e

dallo statuto. L'Assemblea elegge nel suo seno il Presidente.

b) il Consiglio d'Amministrazione ed il suo Presidente sono eletti dall'Assemblea. La composizione del Consiglio d'Amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo statuto.

4. I membri dell'Assemblea cessano da tale incarico con la cessazione dalla carica di Sindaco o di Presidente della Provincia e agli stessi subentrano i nuovi titolari eletti a tali cariche.

5. Il Consiglio d'Amministrazione ed il suo Presidente durano in carica per tre anni, decorrenti dalla data di nomina.

6. L'Assemblea approva gli atti fondamentali del Consorzio, previsti dallo statuto.

#### **Articolo 74** **Accordi di programma**

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.

3. Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale, entro trenta giorni.

5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, riferendone al Consiglio, ed assicura la collaborazione dell'Amministrazione comunale in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.

6. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla legge.

## **TITOLO V° L'ordinamento finanziario**

### **Capitolo 1 FINANZA E CONTABILITA'**

#### **Articolo 75 Ordinamento**

1. Il Comune, nell'ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale, ha propria autonomia finanziaria che si fonda su certezze di risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune ha autonomia impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe e, in tale azione, si adegua ai relativi precetti costituzionali ed ai principi stabiliti dalla legislazione tributaria vigente.

#### **Articolo 76 Attività finanziaria del Comune**

1. La finanza del Comune è costituita da:
  - a) imposte proprie;
  - b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
  - c) tasse e diritti per servizi pubblici;
  - d) trasferimenti erariali;
  - e) altre entrate proprie anche di natura patrimoniali;
  - f) risorse per investimenti;
  - g) altre entrate.
2. L'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi sono adottati dal Consiglio Comunale. L'adeguamento delle tariffe viene attuato dalla Giunta Comunale, con opportune differenziazioni e, per quanto possibile, rapportato al costo dei servizi relativi.
3. L'adeguamento delle tariffe è comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

#### **Articolo 77 Amministrazione dei beni comunali**

1. Il Responsabile di settore cura la istituzione e la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune che viene rivisto, di regola, ogni dieci anni. Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio sono personalmente responsabili il Responsabile dell'ufficio patrimonio, qualora esiste, ovvero il Responsabile dell'ufficio tecnico comunale e dell'ufficio finanziario, ognuno per la parte di propria competenza.

2. I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dal Consiglio Comunale, sentite le Organizzazioni Sindacali di categoria. I terreni in enfiteusi possono essere affrancati secondo le modalità stabilite dalla legge.

3. La Giunta Municipale delibera l'accettazione ed il rifiuto di lasciti e di donazioni di beni.

## **Articolo 78**

### **Bilancio e programmazione**

1. L'ordinamento contabile e finanziario del Comune si uniforma alle disposizioni di legge in materia.

2. Il Consiglio Comunale delibera entro il 31 dicembre il bilancio annuale di previsione per l'anno successivo, salvo il differimento del termine disposto dalla legge.

3. Il bilancio e gli allegati devono essere redatti in forma analitica in modo di consentirne la lettura per settori, per programmi, servizi ed interventi:

4. Il bilancio è redatto in termini di competenza osservando i principi di unità, annualità, universalità e integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.

5. Sono allegati al bilancio di previsione annuale:

a) la relazione previsionale e programmatica che copre un periodo pari a quello del bilancio pluriennale;

b) il bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quello della Regione Calabria, comunque non inferiore a tre anni, e secondo i principi di cui al precedente comma 3. con esclusione del principio dell'annualità;

c) gli altri allegati di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 77/95.

6. I provvedimenti dei Responsabili dei settori che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario, dopo il visto del Segretario Comunale, e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile

attestante la copertura finanziaria.

7. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa con le indicazioni di cui all'art. 56 della legge 142/90.

### **Articolo 79**

#### **Il Rendiconto della Gestione**

1. I risultati di gestione vengono dimostrati nel rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

2. Al rendiconto sono allegati:

a) La relazione della Giunta Comunale, di cui all'art. 55, comma 7), della Legge 142/90.

b) La relazione dei revisori dei conti, di cui all'art. 57, commi 5 e 6), della Legge 142/90.

c) L'elenco dei residui attivi e passivi, distinti per anno di provenienza.

3. Il Rendiconto della Gestione viene approvato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

### **Articolo 80**

#### **Redazione e approvazione**

1. Il bilancio annuale di previsione, il rendiconto di gestione e gli altri documenti contabili sono predisposti dalla Giunta comunale e depositati presso la Segreteria comunale almeno 10 giorni prima della data prevista per la seduta del Consiglio.

2. Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti e votanti, osservando il termine ed i principi di cui al precedente art. 78.

### **Capitolo 2**

#### **LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ED IL RENDICONTO DI GESTIONE**

### **Articolo 81**

#### **Il Collegio dei Revisori dei Conti**

1. Il Collegio dei revisori è organo ausiliario, tecnico-consultivo del Comune. Esso è composto da tre membri, scelti secondo i requisiti di cui all'art. 57 della legge 8

giugno 1990 e nominati dal Consiglio Comunale con voto limitato a due componenti e a maggioranza dei consiglieri in carica.

2. Le proposte inerenti alla elezione dei revisori, depositate presso la segreteria comunale, devono essere accompagnate da analitico curriculum vitae di ciascun candidato e dalle dichiarazioni di accettazione.

3. Essi durano in carica un triennio, sono rieleggibili per una sola volta e non sono revocabili, salvo inadempienze.

Non possono essere nominati revisori dei conti:

a) i parenti ed affini entro il quarto grado, dei componenti della Giunta in carica;

b) i componenti degli organi dell'ente locale e coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, i membri dell'organo regionale di controllo, il Segretario e i dipendenti del comune, i dipendenti delle regioni, delle provincie, delle città metropolitane e delle comunità montane e delle unioni dei comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza;

4. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso questo Ente o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso;

5. Decadono dalla carica i revisori che abbiano perso i requisiti di eleggibilità fissati dal presente articolo o siano stati cancellati o sospesi dal ruolo professionale.

6. La revoca dall'ufficio è deliberata dal Consiglio comunale dopo formale contestazione da parte del Sindaco degli addebiti all'interessato, al quale è concesso, in ogni caso, un termine di dieci giorni per far pervenire le proprie giustificazioni.

7. La presidenza del collegio è attribuita come previsto dalla legge n. 142/90.

8. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di revisore, il Consiglio procede alla surrogazione entro sessanta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli rimasti in carica.

## **Articolo 82** **Svolgimento delle funzioni**

1. Il collegio dei revisori svolge le funzioni previste dall'art. 105 del D.Lgs 77/95, oltre alle ulteriori funzioni che possono essere assegnati dal Sindaco, dalla Giunta Comunale e per regolamento.

2. Il compenso è determinato dal consiglio Comunale secondo le disposizioni

vigenti in materia.

### **Articolo 83**

#### **Controllo economico-finanziario**

1. I Responsabili dei settori sono tenuti a verificare, trimestralmente, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti, agli scopi perseguiti dall'Amministrazione, anche in riferimento al bilancio pluriennale, relazionandone al Segretario Comunale che riferisce al Sindaco e alla Giunta.
2. Il Sindaco e la Giunta, in base ai verbali ed alle osservazioni di cui al comma precedente, redige periodicamente e, comunque, almeno una volta l'anno, entro il 30 settembre, per il Consiglio, la situazione di tesoreria, dei conti e del bilancio, segnalando qualsiasi anomalia riguardante i conti e la gestione e proponendo i relativi rimedi.
3. Il regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa e i rendiconti trimestrali di competenza.

### **Articolo 84**

#### **Tesoreria**

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
  - a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
  - b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
  - c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui, dei contributi previdenziali ai sensi dell'art. 9 del D.L. 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.
2. Il rapporto del Comune con il tesoriere è regolato in base alla convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente.
3. L'affidamento del servizio viene effettuato secondo quanto previsto dal comma 1, dell'art. 52 del D.Lgs. 77/95.

## **TITOLO VI°**

### **L'attività normativa**



## **Articolo 85**

### **Ambito di applicazione dei regolamenti**

1. I regolamenti, di cui all'art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, incontrano i seguenti limiti:

a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;

b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;

c) non possono contenere norme a carattere particolare;

d) non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;

e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perchè il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

2. Spetta ai singoli assessori preposti ai vari settori dell'Amministrazione comunale adottare i provvedimenti per l'applicazione dei regolamenti.

## **Articolo 86**

### **Procedimento di formazione dei regolamenti**

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun consigliere comunale, al Sindaco, alla Giunta comunale e ai cittadini, ai sensi del presente Statuto.

2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. a) della legge 8 giugno 1990, n. 142, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta comunale dalla legge o dal presente Statuto.

3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: una prima, che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità all'art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142; una seconda, da effettuarsi, per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.

## **TITOLO VII°**

### **Revisione dello Statuto**

## **Articolo 87**

### **Modalità**

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio

comunale, con le modalità di cui all'art. 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, purchè sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica od integrazione.

2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

### **Articolo 88** **Disposizioni finali e transitorie**

1. Il regolamento interno del Consiglio Comunale è deliberato entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.

2. Tutti i regolamenti previsti dal presente Statuto devono essere deliberati entro 180 giorni dall'entrata in vigore dello stesso.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi, che enunciano espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei Comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il Consiglio Comunale adegua lo statuto entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle suddette leggi.

4. Il presente statuto abroga e sostituisce integralmente quello precedente.

5. Tutte le disposizioni regolamentari comunali incompatibili con le norme del presente statuto si intendono abrogate.

### **Articolo 89** **Entrata in vigore**

1. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

2. Il Segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce, attesta l'entrata in vigore dello Statuto.

3. Il Sindaco invia lo Statuto, corredato dalle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.

4. Spetta al Sindaco promuovere tutte le iniziative volte a far conoscere lo Statuto

ai cittadini.

## INDICE

TITOLO I° - Principi generali e Programmatici . . . . .	Pagina n. 2
Art. 1: Comune di Terranova da Sibari	
Art. 2: Territorio, Gonfalone e Stemma	
Art. 3: Finalità	
Art. 4: Assetto, tutela ed utilizzazione del territorio . . . . .	Pagina n. 3
Art. 5: Sviluppo economico e programmazione	
Art. 6: Partecipazione, decentramento, cooperazione . . . . .	Pagina n. 4
Art. 7: Servizi pubblici	
TITOLO II° - L'Ordinamento istituzionale del Comune	
Capitolo 1 – ORDINAMENTO	
Art. 8: Norme generali	
Capitolo 2 – IL CONSIGLIO COMUNALE . . . . .	Pagina n. 5
Art. 9: Ruolo e competenze generali	
Art. 10: Funzioni di indirizzo politico-amministrativo	
Art. 11: Funzioni di controllo politico-amministrativo	
Art. 12: Gli atti fondamentali . . . . .	Pagina n. 6
Art. 13: Nomina designazione e revoca dei propri rappresentanti	
Art. 14: I Consiglieri Comunali	
Art. 15: Dimissioni del Consigliere . . . . .	Pagina n. 7
Art. 16: Consiglio Comunale dei ragazzi . . . . .	Pagina n. 8
Art. 17: Prerogative e compiti dei Consiglieri	
Art. 18: I gruppi consiliari e la conferenza dei capi-gruppo	
Art. 19: Iniziativa delle proposte . . . . .	Pagina n. 9

Art. 20: Prima adunanza del Consiglio	
Art. 21: Convocazione del Consiglio Comunale	
Art. 22: Ordine del giorno . . . . .	Pagina n. 10
Art. 23: Consegna dell'avviso di convocazione	
Art. 24: Numero legale per la validità delle sedute	
Art. 25: Numero legale per la validità delle deliberazioni . . . . .	Pagina n. 11
Art. 26: Pubblicità delle sedute	
Art. 27: Delle votazioni	
Art. 28: Commissioni Consiliari Permanenti	
Art. 29: Commissione d'inchiesta . . . . .	Pagina n. 12
Capitolo 3 – LA GIUNTA COMUNALE	
Art. 30: Composizione della Giunta Comunale	
Art. 31: Elezione del Sindaco e nomina degli Assessori . . . . .	Pagina n. 13
Art. 32: Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore	
Art. 33: Decadenza della Giunta	
Art. 34: Mozione di sfiducia . . . . .	Pagina n. 14
Art. 35: Dimissioni del Sindaco	
Art. 36: Vicende giuridiche della carica di Assessore	
Art. 37: Revoca degli Assessori . . . . .	Pagina n. 15
Art. 38: Organizzazione della Giunta	
Art. 39: Attribuzioni della Giunta	
Art. 40: Adunanze e deliberazioni . . . . .	Pagina n. 16
Capitolo 4 – IL SINDACO	
Art. 41: Funzioni	
Art. 42: Competenze . . . . .	Pagina n. 17
Art. 43: Sindaco – Ufficiale di Governo . . . . .	Pagina n. 18
Art. 44: Il Vice Sindaco	
TITOLO III° - Istituti di partecipazione popolare	
Capitolo 1 – INIZIATIVE POPOLARI	
Art. 45: Libere forme associative . . . . .	Pagina n. 19
Art. 46: Le Consulte	
Art. 47: Istanze, petizioni e proposte	
Art. 48: Diritto d'iniziativa . . . . .	Pagina n. 20
Art. 49: Procedura per l'approvazione della proposta . . . . .	Pagina n. 21
Art. 50: Referendum consultivo	
Capitolo 2 – PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	
Art. 51: Diritto di partecipazione al procedimento	
Art. 52: Comunicazione dell'avvio del procedimento . . . . .	Pagina n. 22
Art. 53: L'azione sostitutiva	
Capitolo 3 – DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE . . . . .	
Art. 54: Pubblicità degli atti	Pagina n. 23
Art. 55: Diritto di accesso	
Capitolo 4 – IL DIFENSORE CIVICO	
Art. 56: Istituzione. Attribuzioni	

Art. 57: Requisiti .....	Pagina n. 24
Art. 58: Elezione .....	Pagina n. 25
Art. 59: Durata in carica, decadenza e revoca	
Art. 60: Sede, dotazione organica, indennità	
Art. 61: Rapporti con gli organi comunali	
Art. 62: Modalità e procedure d'intervento .....	Pagina n. 26
TITOLO IV° - L'ordinamento amministrativo del Comune	
Capitolo 1 – L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	
Art. 63: Principi e criteri direttivi	
Art. 64: Personale	
Art. 65: Diritti e Doveri dei dipendenti .....	Pagina n. 27
Art. 66: Segretario Comunale	
Art. 67: Incarichi di responsabili di aree e/o di settori .....	Pagina n. 28
Art. 68: Collaborazioni esterne .....	Pagina n. 29
Capitolo 2 – ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA'	
A PARTECIPAZIONE COMUNALE .....	
	Pagina n. 30
Art. 69: Costituzione e partecipazione	
Art. 70: Istituzioni .....	Pagina n. 31
Art. 71: Vigilanza e controlli	
Capitolo 3 – FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE	
TRA ENTI .....	
	Pagina n. 32
Art. 72: Convenzioni	
Art. 73: Consorzi	
Art. 74: Accordi di programma .....	Pagina n. 33
TITOLO V° - L'ordinamento finanziario .....	
	Pagina n. 34
Capitolo 1 – FINANZA E CONTABILITA'	
Art. 75: Ordinamento	
Art. 76: Attività finanziaria del comune	
Art. 77: Amministrazione dei beni comunali	
Art. 78: Bilancio e programmazione .....	Pagina n. 35
Art. 79: Il Rendiconto della gestione .....	Pagina n. 36
Art. 80: Redazione e approvazione .....	Pagina n. 36
Capitolo 2 – LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA	
ED IL RENDICONTO DI GESTIONE	
Art. 81: Il collegio dei Revisori	
Art. 82: Svolgimento delle funzioni .....	Pagina n. 37
Art. 83: Controllo economico-finanziario	
Art. 84: Tesoreria .....	Pagina n. 38
TITOLO VI° - L'attività normativa	
Art. 85: Ambito di applicazione dei regolamenti	
Art. 86: Procedimento di formazione dei regolamenti .....	Pagina n. 39
TITOLO VII° - Revisione dello Statuto	
Art. 87: Modalità	
Art. 88: Disposizioni finali	
Art. 89: Entrata in vigore .....	Pagina n. 40
INDICE .....	Pagine nn. 41, 42 e 43

